



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### IL SINDACO

#### COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 29-01-2025

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL TITOLO III DEL D.P.R. 753/80

**Premesso** che con nota prot. P/2025/0000101 del 14.01.2025 (assunta al protocollo dell'Ente n. 1875 del 14.01.2025) il Responsabile dell'Unità Territoriale di Palermo della Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto l'emissione di apposita Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 267/00, per richiamare l'attenzione di privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo per l'infrastruttura ferroviaria medesima, nonché per le relative pertinenze ed impianti, in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo III del D.P.R. n.753/80 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio";

**VISTI** in particolare:

- *l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 753/80:* "... coloro che esercitano sui fondi adiacenti attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa";
- *l'art. 44, commi 2 e 3, del D.P.R. 753/80:* "È vietato porre impedimenti al libero scolo nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti;
- È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente";
- *l'art. 47, comma 1, del D.P.R. 753/80:* "I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.";
- *l'art. 52, commi 1,2,3 e 4, del D.P.R. 753/80:* "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale"; Tale Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;
- Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di

altezza non maggiore di metri 1,50;

- Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;
    - *l'art. 55, comma 1, del D.P.R. 753/80*: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.";
    - *l'art. 56, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 753/80*: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario";  
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quanto detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.  
La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.";
- Richiamato** altresì l'art. 450 del codice penale circa le responsabilità dei proprietari nel caso di comportamenti dolosi o colposi che possano mettere in pericolo la pubblica incolumità;
- Ritenuto** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari e dei conduttori delle proprietà limitrofe o confinanti alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;
- Considerato** che l'adozione del presente provvedimento viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.);
- Verificato** che l'emissione della presente Ordinanza rientra nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 54 del D. L.vo 267/2000;
- Vista** la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

## ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, ricadenti nel territorio del Comune di Castelvetro, confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare eventuali fattori di pericolo secondo quanto previsto dalle norme di cui agli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80, in premessa riportati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetro, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

## DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetro nelle forme, nei modi e nei tempi di legge;
- la trasmissione a:

- a) RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Palermo;
- b) Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- c) Polizia Municipale di Castelvetro;
- d) Commissariato di Castelvetro.

## DEMANDA

alle Forze dell'Ordine menzionate, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza, nonché

l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza.

### **AVVERTE**

- che, fatte salve le responsabilità di natura penale, tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente Ordinanza, comportano a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.
- che i proprietari o possessori o detentori saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. di Palermo entro giorni 60 dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

*Il Responsabile del Procedimento  
f.to (Comm. C. Giovanni Catalano)*

### **IL SINDACO**

F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**